

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2956

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSITANI, CARLUCCI

Nuova disciplina della cinematografia

Presentata il 3 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo che presentiamo è radicalmente innovativo, per due ordini di ragioni: per la modalità con cui è stato redatto e per le soluzioni che prospetta ai molti problemi della cinematografia italiana.

È una legge « per » il cinema italiano, che, con orgoglio, riteniamo possa essere considerata una legge « del » cinema italiano, da esso espressa, da esso voluta, da esso sostenuta.

Una legge attesa da almeno trent'anni.

Una legge destinata sostituire la legge n. 1213 del 1965, ed il suo parziale aggiornamento, introdotto con il decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: una legge destinata a riordinare, sebbene per principi generali, l'intervento della Repubblica nella cinematografia, anche alla luce del nuovo assetto federalista del Paese (in effetti, regioni, province e co-

muni sono attivamente coinvolti nei meccanismi decisionali previsti nella presente proposta di legge).

Questo testo non è un testo di Alleanza Nazionale o di Forza Italia o della Casa delle Libertà, o di una o più parti politiche (sintonie ed unioni di intenti che, già in sé, sono apprezzabili, dato il policentrismo di posizioni che sempre emergono in materia di politiche culturali, anche all'interno di maggioranze ed opposizioni, data la delicatezza della materia) ma, semplicemente, un testo « per » e « del » cinema italiano.

Un testo che ha l'ambizione di aver interpretato le aspettative del cinema italiano tutto, dei suoi cervelli e delle sue manovalanze, dei suoi creativi e dei suoi tecnici. Finanche, le aspettative dei suoi spettatori.

È una legge di tutto il cinema italiano, senza distinzioni estetiche o ideologiche, professionali o politiche.

Se ci si consente l'aggettivo, si pone quasi come legge « ecumenica ».

La proposta di legge è basata su alcuni criteri-cardine: modernizzare, liberalizzare, deburocratizzare. È una legge di impianto federalista ed anti-assistenziale. È una legge ispirata ad efficienza, efficacia, flessibilità, trasparenza.

È una legge che innova, ma senza distruggere completamente l'architettura pre-esistente, per evitare — come suol dirsi con efficace metafora — che, per gettare l'acqua sporca, si getti anche il bambino.

Si tratta di una proposta di legge ispirata a principi di libertà d'espressione e di libertà d'impresa, sulla quale ci auguriamo non potrà non registrarsi un'ampia convergenza, anche da parte delle opposizioni, che siamo sicuri vorranno rinunciare — almeno in questo caso — a dinamiche aprioristiche, e sapranno accogliere la bontà degli intenti e, riteniamo, l'efficacia dei risultati. Anche perché, lo riconosciamo, alcune convergenze sono oggettive, nell'interesse della collettività e della comunità degli operatori: per esempio, sulla necessità di deburocratizzare, di effettuare verifiche di efficacia, di ridurre la discrezionalità dei processi selettivi, di rendere trasparenti le procedure, eccetera. È una proposta di legge frutto di un lungo lavoro di studio (anche dei migliori modelli stranieri), di preparazione e di scrittura, caratterizzato da una continua analisi critica (e autocritica), e di correzione del testo che si andava via via delineando: una gestazione durata molti mesi, rivista e corretta a seguito di decine di incontri di lavoro con le molte anime della cinematografia (autori, produttori, tecnici, eccetera).

Ragione principale di questo lungo impegno è stata la volontà, sempre presente fin dal primo momento, di cercare di capire a fondo i problemi, le necessità e le istanze di tutte le categorie operanti nel settore cinematografico, senza preconcetti e senza pregiudizi, allo scopo di dare loro una risposta chiara e soddisfacente, attraverso la creazione di un contesto normativo, libero e forte, favorevole ad un'attività di impresa che unisca alle competenze

artistico-creative quelle organizzativo-manageriali.

Durante questi mesi abbiamo ascoltato e ci siamo continuamente confrontati con rappresentanti degli imprenditori, degli autori, dei tecnici e di tutti gli altri operatori, cercando di mettere a punto, insieme a loro e per loro, una sintesi tecnica e politica, che tenesse conto di tutte le esigenze, e le armonizzasse stimolando sinergie e liberando nuove risorse a favore del settore.

La caratteristica principale e vorremmo sostenere quasi il « vanto » della proposta di legge è, infatti, a nostro avviso, proprio la « collegialità ».

È un lavoro di « tanti » che hanno dato tutti un contributo tale da fornire sostanza e consistenza alle idee portanti e qualificanti di questo lavoro: un lavoro a tavolino, ma avendo tra le carte gli appunti di molte, spesso faticose, riunioni di lavoro sul campo.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno fornito preziosi contributi, tecnici e di esperienza, a questo testo: non pochi di essi non si riconoscono necessariamente nelle parti politiche che hanno promosso l'iniziativa, ma sappiamo che si riconoscono in questa legge. È anche questa, crediamo, la funzione più nobile della politica, ancora più nobile nella delicata materia delle politiche culturali: superare le visioni di partenza, e di parte, nell'interesse della comunità degli operatori e, oltre, della collettività.

Questa è la proposta di legge di tutto il cinema italiano, che nasce dal suo « cuore » e dalle sue esigenze, e che vuole contribuire a farlo tornare grande come merita, ricompensando, finalmente, la passione, il lavoro e la perseveranza di tutti coloro che ne fanno parte.

L'impegno è stato grande, intenso, appassionato, così come è stata grande la voglia di fare bene: speriamo di esserci riusciti.

Vogliamo che quanto proponiamo rafforzò il nostro cinema come industria creativa, ma un'industria che continui a produrre i grandi *film* che l'hanno resa famosa nel mondo nel corso del tempo,

dando cultura e commozione, coscienza civile e visione critica della realtà, ma anche intrattenimento e gioia a centinaia di milioni di persone.

Questo testo supera la contrapposizione tra cinema « d'arte » e cinema « commerciale », tra cinema « d'autore » e cinema « di cassetta », con l'intento di abbattere gli steccati ideologici ed estetici, di stimolare la contaminazione di linguaggi, senza « lande protette » che corrono il rischio di essere frequentate solo da un manipolo di autori, chiusi nelle loro eburnee torri intellettualistiche ed elitarie. Crediamo nel cinema come rapporto (buono o cattivo, che sia) con il pubblico, non come operazione solipstistica autoreferenziale.

Crediamo nel cinema per il pubblico, non nel cinema contro il pubblico.

Le caratteristiche principali e qualificanti della presente proposta di legge, che hanno come scopo quello di migliorare ciò che c'era di buono nelle norme precedenti (non tutto è infatti da cestinare, e certamente va mantenuto un ruolo propulsivo della mano pubblica) e modificare ciò che era sbagliato o superato (dall'incalzare dei tempi, dai fallimenti del passato, dalla convergenza multimediale, dalla globalizzazione dei mercati e delle culture) sono esposte di seguito.

L'articolato appare lungo, ma la quantità di materie nelle quali si interviene, pur con principi generali, è notevole (si ricordi anche che la legge di riferimento, la n. 1213 del 1965 — che sostanzialmente la proposta di legge intende andare a sostituire — contava oltre 60 articoli, il doppio di quelli previsti in questa sede).

In estrema sintesi:

il capo I (articolo 1) pone una serie di principi generali;

il capo II (articoli da 2 a 6) descrive funzioni, struttura e funzionamento dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa;

il capo III (articoli da 7 a 12) è dedicato alle agevolazioni fiscali;

il capo IV (articoli da 13 a 18) descrive le modalità del sostegno economico pubblico;

i capi V (articolo 19), VI (articolo 20), VII (articoli da 21 a 24), VIII (articolo 25) sono dedicati, rispettivamente, ai *film* per ragazzi, ai cortometraggi, alla distribuzione ed all'esercizio, alle tecnologie innovative;

il capo IX (articoli da 26 a 28) è dedicato ai rapporti tra cinema e televisione;

il capo X (articolo 29) alla revisione dei *film* cinematografici (la cosiddetta « censura »);

il capo XI (articolo 30) detta norme per rafforzare la lotta alla pirateria;

il capo XII (articolo 31) riguarda norme essenzialmente applicative (regolamento di attuazione, norma transitoria, entrata in vigore, delega al Governo).

Il testo si pone come legge moderna ed aperta, nel rispetto delle nuove norme del titolo V della parte seconda della Costituzione e rappresenta il primo tassello di un'auspicabile riforma complessiva del settore dello spettacolo. Alla luce anche di quanto sopra esposto abbiamo dovuto affrontare due questioni nodali:

il nuovo rapporto tra Stato, regioni, province e comuni, dato che appare legittimo, alla luce del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione (ma anche — va riconosciuto — alla luce della nuova maggioranza che governa il Paese ormai da un anno), un loro ruolo attivo e compartecipe, con assoluta parità di diritti (e di doveri) rispetto alle tradizioni Stato-centriche, nella « regia » del sistema dello spettacolo e finanche nella cinematografia: siamo i primi a credere che la visione « romanocentrica » del cinema debba essere superata (senza ovviamente depotenziare l'industria del cinema romano, che resta una delle più importanti della Capitale e del Paese), e crediamo che il seme lanciato dalle *Film Commission* possa dare ormai buoni frutti, in una prospettiva federalistica della cultura della Repubblica;

la pluridecennale polemica tra « assistenzialismo » e « liberismo », che non è solo italiana, ma attraversa tutti gli Stati membri dell'Unione europea, che tutti, sebbene con modalità diverse, intervengono a sostegno della cinematografia: ab-

biamo identificato uno strumento innovativo, qual è l'associazione in partecipazione della Repubblica nelle iniziative (soprattutto produttive) cinematografiche, sulla base del principio che la mano pubblica interviene con un euro laddove la mano privata rischia un euro. Questo principio non appare in contrasto con le direttive europee in materia di aiuti di Stato, perché si tratta di un meccanismo promozionale e di stimolo, non assistenziale. La partecipazione della Repubblica avviene con dinamiche differenziate, standardizzate e selettive, in funzione della diversa opzione adottata dai proponenti.

Premessa l'esigenza di garantire risorse certe al cinema, viene previsto che la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema non possa essere inferiore al 25 per cento del totale del medesimo Fondo, cioè alla quota che originariamente era stata prevista dalla legge n. 163 del 1985, via via ridotta, nel corso del tempo, per privilegiare — ingiustamente — altri settori dello spettacolo.

Innanzitutto, abbiamo deciso di introdurre, alla luce anche di esperienze di altri Paesi europei, un sano principio di separazione della gestione e del controllo: il controllo resta nelle competenze dirette della Repubblica, ma la gestione viene affidata ad un organismo nuovo, l'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, una società per azioni (nel cui capitale entra dapprima lo Stato, ma poi le regioni, le province, i comuni, una sorta di « tavolo interistituzionale », centrale — perché non può essere altrimenti, date le caratteristiche strutturalmente non locali della cinematografia — ma non statale), che gestisca, in modo coerente ed organico, con le adeguate tecniche, la parte più « industriale » dell'intervento di sostegno pubblico.

L'obiettivo è anche quello di una complessiva deburocratizzazione della macchina dell'intervento pubblico nel settore cinematografico: per usare una efficace espressione del compianto professor Biagi, « occorre rompere con la tradizione e la cultura dei timbri e delle pratiche burocratiche ». Non solo nel mercato del lavoro, ma anche nella cinematografia.

Alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali resta una funzione di supervisione complessiva del sistema, di elaborazione strategica dell'intervento del Ministro, la gestione dei fondi dedicati alle attività di promozione culturale (i *festival*, *in primis*), ed ovviamente la vigilanza sull'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, nuovo « cuore » e « polmone » del sistema, volano di nuove risorse economiche e finanziarie *extra* Fondo unico per lo spettacolo.

La parte destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo verrà divisa in due parti:

il 90 per cento viene destinato all'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, iniziative di progettazione, produzione, distribuzione, industrie tecniche, promozione, esportazione;

il 10 per cento viene gestito direttamente dalla Direzione generale per il cinema del Ministero: attività promozionale culturale (a partire dai *festival*).

L'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, tra l'altro, dovrà svolgere le funzioni attualmente attribuite alle due commissioni (cinema e credito cinematografico) previste dal decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650 del 1996, e, elemento rilevante di novità, accrediterà, direttamente presso la banca scelta dal produttore, la partecipazione ai costi di produzione dei *film* prevista dalla presente proposta di legge, nonché incaricherà le società di revisione che controlleranno i preventivi, la contabilità e i consuntivi relativi ai *film* ammessi a partecipazione, svolgendo, nell'uno e nell'altro caso, i compiti e le funzioni attualmente ancora svolti dalla Banca nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda il cosiddetto « fondo di garanzia » esso continua, nella sostanza, ad esistere, ma quello della Repubblica cessa di essere un'intervento di tipo assistenziale, per diventare effettiva « partecipazione », al fine di stimolare e di

valorizzare le capacità gestionali ed imprenditoriali del produttore, oltre che a metterlo di fronte alle proprie responsabilità rispetto agli impegni sottoscritti. L'Istituto parteciperà ai costi di produzione tenendo conto, nel vaglio dei progetti, non solo del valore artistico e culturale ma anche dell'aspetto spettacolare e commerciale, della diversificazione dei generi, e riservando una quota di almeno il 10 per cento alle opere prime.

Il produttore, inoltre, non potrà più avere contributi tali da coprire, nei fatti, il costo totale del *film* ma solo una percentuale del 45 per cento (con un importo massimo di 5 milioni di euro), e avrà l'onere di reperire sul mercato la restante quota del 55 per cento. Nel caso di opere coprodotte, o di opere destinate all'infanzia, la quota della Repubblica potrà arrivare fino al 50 per cento, tetto massimo insuperabile.

Il principio è quello già esposto: un euro di mano pubblica, laddove il privato rischia un euro. Questo semplice meccanismo, inderogabile, impedirà la realizzazione di opere « clientelari » da parte di produttori e di autori « amici degli amici », di « bande » di qualsivoglia colore, in quanto solo i progetti validi in termini culturali ma anche commerciali potranno trovare dei finanziatori privati, sui mercati nazionali ed internazionali.

Il produttore dovrà, entro un anno dall'ottenimento della partecipazione al suo progetto, reperire i capitali necessari per coprire la sua quota.

Tali capitali sono naturalmente rappresentati dalle coproduzioni, dalla vendita dei diritti di antenna-tv, dalla defiscalizzazione, dall'apporto di capitale proprio, eccetera, e possono essere trovati solo se si ha in mano un progetto convincente, con prospettive di remunerazione dell'investimento effettuato.

Quei produttori avventurieri, dotati solo delle amicizie « giuste » che creavano società *ad hoc* (presto messe in liquidazione, spesso con fallimenti pilotati) per realizzare un solo *film* (spesso invisibile, se non addirittura ineditabile), sono destinati a scomparire: rimarranno sul mercato

solo i veri produttori, la parte sana del sistema, non quella parassitaria.

Saranno privilegiate e ulteriormente favorite le coproduzioni con altri Paesi membri dell'Unione europea, le quali rappresentano il futuro della produzione cinematografica, elevando la quota di partecipazione dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa fino al tetto massimo del 50 per cento dei costi di produzione (con un importo massimo di 6,5 milioni di euro). Stesso tetto del 50 per cento potrà essere raggiunto nel caso dei *film* per ragazzi, considerati un utile strumento culturale e sociale di formazione e crescita dei giovani.

I cortometraggi, considerati un importante strumento per la crescita di nuove professionalità nel settore cinematografico, verranno invece « finanziati » con un importo che non potrà in nessun caso superare i 100 mila euro.

Altri elementi qualificanti sono l'introduzione della « *producer fee* », nella misura del 10 per cento, che viene interpretato come giusto guadagno del produttore, e diviene parte integrante dei costi di produzione, e l'anticipo da parte dell'Istituto per lo sviluppo del cinema spa per le spese di preparazione del *film*, del 10 per cento della sua quota di partecipazione, come pure l'erogazione da parte dell'Istituto del 20 per cento della sua quota di partecipazione all'inizio delle riprese del *film*. L'Istituto parteciperà inoltre, sempre nella misura del 45 per cento, ai costi di edizione, distribuzione e promozione, sia in Italia che all'estero, dei *film* di cui avrà partecipato ai costi di produzione. La Repubblica potrà intervenire attraverso due sistemi in qualche modo alternativi tra loro ed i produttori dovranno scegliere tra le due opzioni: attraverso criteri standardizzati (basati soprattutto sulla solidità economica del progetto e del proponente) ed attraverso criteri selettivi (basati su pareri sulle potenzialità espressive del progetto). In entrambi i casi, verranno introdotti una serie di « paletti », che stimolino, al tempo stesso, la serietà delle iniziative imprenditoriali e la qualità dei progetti, ed ostacolino iniziative sganciate da un sano

rapporto con il mercato. Per esempio: andrà preso in considerazione l'esito, sia commerciale (incassi) sia culturale (premi ai *festival*) dei *film* prodotti in passato; per gli autori alla prima opera di lungometraggio, sarà opportuno visionare i cortometraggi di esordio. Meccanismi semplici — come si osserva — ma che consentiranno una radicale modificazione di prospettiva.

Le opere prime potranno essere prodotte sia utilizzando il primo criterio (*standard*) sia il secondo (selettivo), ma è comunque previsto che vengano realizzate — attraverso i criteri selettivi — almeno dieci lungometraggi opere prime l'anno.

L'introduzione di consistenti agevolazioni fiscali fornirà un ulteriore sostegno al settore cinematografico, in quanto riguarderà sia i produttori e i distributori indipendenti (detassazione degli utili reinvestiti) sia le persone giuridiche operanti in settori diversi da quello cinematografico (una concreta applicazione di quel « *tax shelter* » che viene invocato dal settore ormai da almeno un paio di decenni). Viene previsto che non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite dell'80 per cento per le imprese del settore e del 30 per cento per le imprese extrasettoriali, gli utili dichiarati che vengano impiegati nella produzione o nella distribuzione di *film* prodotti o distribuiti da produttori e da distributori indipendenti.

Le agevolazioni previste per i produttori e distributori indipendenti sono estese anche agli esercenti che hanno programmato nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di *film* nazionali ed europei.

Particolarmente importante e certamente innovativo è anche il criterio di ripartizione dei proventi fra l'Istituto e il produttore o il distributore. Infatti, è previsto che tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del *film* vadano anzitutto a coprire il 51 per cento dei costi a carico del produttore o del distributore, mentre i successivi proventi vengono così ripartiti: 70 per cento all'Istituto e 30 per cento al produttore o al distributore sino

a recupero totale da parte dell'Istituto, 30 per cento all'Istituto e 70 per cento al produttore o al distributore da quel momento in poi.

Sia nel caso della produzione sia in quello della distribuzione ci troviamo di fronte, nei fatti, ad una innovativa figura giuridica che richiama « l'associazione in partecipazione », dove il produttore o il distributore assume la figura dell'associante, e l'Istituto quella dell'associato, per la realizzazione di un prodotto cinematografico.

La proposta di legge affronta anche lo spinoso problema dei rapporti tra cinema e televisione, in particolare per quanto concerne la definizione e la regolamentazione delle quote di investimento delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, stabilendo, tra l'altro, che la quota di investimento fissata dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve ricomprendere i *film* — italiani ed europei — in misura non inferiore al 40 per cento della quota medesima. È importante sottolineare che sono computabili ai fini delle quote solo gli investimenti effettuati attraverso produttori indipendenti, che non siano, cioè, soggetti controllati dalle emittenti televisive stesse.

Vengono, al riguardo, definiti un meccanismo di verifica più efficace rispetto a quello attuale e vengono soprattutto definite le sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto delle quote citate, suddivise in una quota fissa ed in una variabile, e determinate in percentuale degli introiti netti annui delle emittenti televisive derivanti da pubblicità o da canone.

Inoltre, ed anche questa norma ha carattere innovativo, viene stabilito che la pubblicità dei *film* (di cui all'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965, le cui norme sono ora contenute, aggiornandole, negli articoli 13 e seguenti della presente proposta di legge), non concorra alle percentuali di affollamento pubblicitario in materia di diffusione radiotelevisiva previste dalla legge vigente.

A difesa del diritto morale di coloro che hanno partecipato alla realizzazione di un'opera cinematografica di vedere i loro nomi sui titoli di testa e di coda, viene fatto obbligo alle emittenti televisive di mandarli in onda per tutta la loro durata prevedendo delle sanzioni in caso di inosservanza. Anche questa è una norma piccola e semplice, ma simbolica e comunque importante. Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata a tutti gli aspetti relativi alla scuola ed alla formazione, decidendo, tra l'altro, di favorire l'introduzione dello studio dell'arte cinematografica nei piani dell'offerta didattica e creando un *network* di scuole europee di cinematografia, che raccolga studenti ed insegnanti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e favorisca la nascita di un nuovo linguaggio cinematografico che possa dirsi autenticamente « europeo ».

La Scuola avrà un centro di formazione per il doppiaggio, e dovrà essere dotata di un centro tecnologico al più alto livello.

E qui veniamo ad un altro punto importante della proposta di legge: quello relativo all'utilizzo delle tecnologie innovative (come il cinema digitale, distribuzione via satellite, via cavo, via INTERNET, *post*-produzione ed effetti speciali, montaggio e doppiaggio elettronico, eccetera), che vengono considerate strategiche per lo sviluppo del settore cinematografico italiano e per la sua competitività a livello internazionale. Per i cortometraggi, palestra di creatività per troppo tempo trascurata, il « finanziamento » massimo potrà essere di 300.000 euro.

Particolarmente importanti anche gli interventi per rendere la censura ammi-

nistrativa un sistema meno complesso e burocratico rispetto a quello attuale, adottando meccanismi di autoregolamentazione bilanciata, sul modello statunitense corretto alla luce della cultura del nostro Paese. Da segnalare che vengono imposti anche precisi obblighi rispetto alla teletrasmissione dei *film*, a tutela dell'infanzia, della gioventù, della famiglia. I *film* vietati ai minori di 13 anni, per esempio, non potranno essere trasmessi prima delle ore 22:30; quelli « minori accompagnati », non prima delle ore 23:30; quelli vietati ai minori di 17 anni potranno essere trasmessi solo dalle *pay-tv*.

Infine, viene prevista una delega al Governo per rafforzare la lotta alla pirateria, anche attraverso un inasprimento delle norme penali, e viene introdotta anche una campagna informativa anti-pirateria, alimentata con una quota dell'1 per cento dei proventi del Fondo unico per lo spettacolo.

Dal punto di vista della copertura finanziaria, la presente proposta di legge non richiede fondi aggiuntivi rispetto a quelli esiste.

La proposta di legge se diverrà legge — come auspichiamo — consentirà una vera rinascita del cinema italiano, un risascimento culturale ed industriale, rafforzandone il tessuto produttivo ed il tessuto espressivo, contribuendo al pluralismo culturale ed alla pluralità d'impresa, alla libertà artistica ed alla libertà economica, stimolando finalmente autentiche sinergie tra l'intervento pubblico e le dinamiche di mercato. Per un cinema italiano libero e forte. Libero, in quanto forte. Forte, in quanto libero.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FORMAZIONE

ART. 1.

(Principi generali e formazione).

1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove l'attività cinematografica in tutte le sue forme, nelle sue componenti artistiche ed economiche, riconoscendone il ruolo di libera espressione del pensiero, di strumento di crescita culturale e sociale, nonché di promozione dell'immagine del Paese all'interno dell'Unione europea ed all'estero.

2. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in materia di cinematografica, secondo principi di salvaguardia degli interessi minimi ed essenziali della collettività, di sussidiarietà, di prossimità e di efficacia, al fine di assicurare una pluralità di referenti quale prima garanzia di libertà ed offrire un adeguato servizio di utilità sociale.

3. La presente legge si pone come primo intervento normativo di semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione dell'intervento pubblico in materia di spettacolo, in attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. L'opera cinematografica è al contempo un'opera dell'ingegno ed un prodotto economico realizzato attraverso un processo prevalentemente industriale.

5. Il cinema è un settore industriale atipico, che la Repubblica ritiene di prioritario interesse nazionale, fondamentale per lo sviluppo socio-economico del Paese nel contesto della società dell'informazione multimediale.

6. La Repubblica sostiene l'ideazione, la scrittura, la preparazione, la progettazione, la produzione, la *post*-produzione, la distribuzione, la programmazione nelle sale e la diffusione all'estero dei prodotti cinematografici italiani ed europei.

7. La Repubblica ritiene il cinema strumento di cooperazione socio-culturale internazionale, ed in tale senso promuove accordi di coproduzione e di codistribuzione nonché iniziative finalizzate all'intensificazione dei rapporti artistici ed industriali all'interno dell'Unione europea e nei confronti delle nazioni *extra*-europee.

8. La Repubblica promuove la massima collaborazione tra soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo, culturale ed industriale, delle attività cinematografiche, anche attraverso strumentazioni innovative.

9. La Repubblica riserva nel campo della cinematografia, e nel complessivo settore dello spettacolo, un particolare impegno all'educazione e alla formazione professionale, promuovendo specifiche intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri competenti, il coordinamento delle regioni e gli enti locali, le istituzioni nazionali di formazione ad alta specializzazione nonché il servizio pubblico radiotelevisivo.

10. La Repubblica assicura un'equilibrata diffusione dell'offerta cinematografica alla collettività e rimuove ogni ostacolo in tale senso, anche attraverso strumenti di perequazione che privilegino regioni ed aree svantaggiate al fine di riequilibrare la situazione.

11. Premesso il ruolo di strumento di crescita culturale e sociale del Paese svolto dal cinema, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, è introdotto nei piani dell'offerta didattica, di ogni ordine e grado, lo studio dell'arte cinematografica in tutti i suoi aspetti, estetici, sociologici, economici. Allo scopo, il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizza corsi di formazione per docenti di cattedra di ogni ordine e grado, ed assegna incentivi ai professionisti che svolgono

stage nelle scuole, con particolare attenzione alla possibile realizzazione di cortometraggi, nell'ambito dei corsi di arte cinematografica.

12. La Repubblica interviene con adeguati finanziamenti per potenziare le strutture didattiche e le tecnologie necessarie per elevare a livelli di competitività internazionale l'offerta formativa e di specializzazione professionale della Scuola nazionale di cinema, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, struttura deputata alla sperimentazione di nuovi linguaggi e di nuovi modelli produttivi. I programmi, i modelli didattici, i criteri di selezione dei docenti della Scuola nazionale di cinema sono adeguati alle nuove esigenze della cinematografia italiana ed europea, prestando pari sensibilità alle componenti artistiche ed alle componenti economiche.

13. Lo Stato, di intesa con le regioni, le province e i comuni, favorisce la nascita di scuole di specializzazione di cinema private, anche attraverso opportuni incentivi finanziari posti a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

14. La Repubblica, nella prospettiva di una cultura cinematografica europea dotata di una sua propria definita identità che si affianchi alle cinematografie nazionali e contribuisca al consolidamento di una cultura comune dell'Unione europea, favorisce e sostiene:

a) lo sviluppo di strumenti normativi e regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino i processi di coproduzione cinematografica, anche a livello esclusivamente finanziario, tra i vari Stati membri dell'Unione europea;

b) lo sviluppo di strumenti normativi e regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino la reciproca circolazione di *film* nazionali ed europei all'interno dell'Unione europea, anche attraverso campagne promozionali e di *marketing* pianificate a livello continentale, assegnando alle stesse risorse adeguate;

c) lo sviluppo, anche attraverso un istituendo Centro europeo di formazione e

specializzazione, delle più evolute tecniche di doppiaggio, al fine di rendere la produzione cinematografica europea agevolmente fruibile per gli spettatori di tutto il mondo, favorendone così la diffusione culturale e commerciale;

d) la istituzione di una Agenzia per la promozione del cinema europeo nel mondo, al fine di raccordare le varie iniziative nazionali in materia di promozione e di *marketing* delle singole cinematografie degli Stati membri dell'Unione europea;

e) la creazione di un circuito di sale cinematografiche europee destinato alla prioritaria circolazione di opere prodotte dagli Stati membri dell'Unione europea;

f) la creazione di una Cineteca europea, che raccordi e razionalizzi le attività delle varie cineteche nazionali e che tuteli il patrimonio cinematografico europeo avvalendosi delle più evolute tecnologie;

g) la creazione di un *network* di scuole europee di cinematografia, dotate delle più evolute tecnologie, da realizzare anche con il contributo di altri Stati membri dell'Unione europea, che raccolga discenti e docenti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, e promuova un ambiente multiculturale nel quale mentalità e tradizioni diverse possano mescolarsi, favorendo lo sviluppo di un nuovo linguaggio cinematografico che possa essere definito europeo.

CAPO II

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DEL CINEMA SPA

ART. 2.

(Istituto per lo sviluppo del cinema spa).

1. È istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali la società per azioni a totale partecipazione pubblica, denominata « Istituto per lo sviluppo del

cinema spa », di seguito denominato « Istituto ». Il capitale iniziale nella società è finanziato dallo Stato. Le regioni, le province e i comuni possono acquisire partecipazioni attraverso i rispettivi organismi di coordinamento, ognuno con una quota non superiore ad un quarto del totale delle azioni.

2. L'Istituto sulla base del principio di separazione tra controllo e gestione dell'intervento pubblico nell'economia e nella cultura, ha la funzione di gestire in modo efficiente, efficace e trasparente le risorse che la Repubblica destina alla cinematografia, con l'obiettivo di sostenere la crescita qualitativa e quantitativa del settore.

3. L'Istituto gestisce le risorse che lo Stato assegna al cinema e le risorse che le regioni, le province e i comuni ritengono di assegnare, fungendo anche da centro di coordinamento strategico dei fondi provenienti dall'Unione europea, dalla Banca europea per gli investimenti, nonché da fondi pubblici e privati interessati allo sviluppo del cinema. A tale fine, l'Istituto stipula convenzioni con soggetti intermedi, intesi come strutture specializzate in attività finanziarie finalizzate al reperimento di risorse che affluiscono al settore cinematografico, anche attraverso strumenti finanziari innovativi.

4. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici dell'Istituto sono definiti in conformità alle attività indicate ai commi 7 e 13.

5. I dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali in ruolo alla Direzione generale per il cinema sono immessi nell'organico dell'Istituto in posti, con le qualifiche professionali ed il trattamento economico analoghi a quelli rivestiti in precedenza. L'organico è integrato, ove necessario, con personale tecnicamente qualificato, tramite procedure concorsuali e con esperti esterni, nei limiti delle effettive, oggettive e dimostrate necessità, attraverso contratti di consulenza di durata massima biennale, per particolari esigenze di specializzazione tecnico-professionale che non possono essere soddisfatte con le risorse interne del Ministero per i beni e le attività culturali. L'Istituto si

avvale delle dotazioni logistiche e tecniche della Direzione generale per il cinema del Ministero, adeguatamente implementate.

6. L'Istituto, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, promuove in particolare gli aspetti di natura economica e finanziaria delle attività cinematografiche, nei segmenti della produzione, *post*-produzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione.

7. L'Istituto promuove ogni possibile strumento di cooperazione tra Stato, regioni, province e comuni, al fine di:

a) stimolare un'equilibrata offerta cinematografica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso incentivi per l'apertura di sale cinematografiche in regioni ed aree nelle quali i livelli di offerta sono inferiori alla media nazionale;

b) sviluppare un tessuto produttivo policentrico e diffuso, il quale, a partire dalla rete di *Film Commission* già attiva, attragga nuove risorse economiche e finanziarie verso il settore, e provochi sinergie con le economie locali, anche ai fini delle attività del turismo culturale.

8. Per l'adempimento dei compiti assegnati dalla presente legge, è devoluta all'Istituto la quota del Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, destinata alle attività cinematografiche, con esclusione delle risorse destinate ad alimentare le iniziative promozionali culturali previste dagli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, che sono gestite dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali.

9. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche non può essere in nessun caso essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo.

10. La quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo devoluta all'Istituto non può essere inferiore al 90 per cento del totale delle risorse assegnate dal Fondo medesimo al cinema. La residua

quota è destinata ad alimentare le iniziative promozionali e culturali di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

11. Le attività dell'Istituto sono vincolate ai seguenti principi di gestione:

a) criteri standardizzati: ideazione, sperimentazione e sviluppo di *standard* procedurali, anche attraverso automatismi tecnici, in materia di partecipazione in associazione alla progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda:

1) singoli *film* ed iniziative cinematografiche;

2) attività d'impresa per progetti pluriennali e ad alta componente internazionale;

3) *film* ed iniziative nei quali sono attivamente coinvolti regioni, province e comuni;

b) criteri selettivi: ideazione, sperimentazione e sviluppo di procedure di selezione in materia di sostegno alla progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda opere ed iniziative cinematografiche con prioritario obiettivo la ricerca e la sperimentazione.

12. Le risorse economiche complessivamente gestite dall'Istituto sono ripartite come segue: *a)* criteri standardizzati: 80 per cento del totale; *b)* criteri selettivi: 20 per cento del totale. Eventuali modificazioni di tali quote possono essere attuate, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Consiglio superiore per lo spettacolo ed il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Sono assolutamente ostativi alla partecipazione dell'Istituto progetti ed iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo.

13. L'Istituto sostiene e promuove le attività cinematografiche della Repubblica e, in particolare:

a) promuove e coordina i rapporti tra la cinematografia italiana e quella degli Stati membri dell'Unione europea, favorendo coproduzioni a livello internazionale;

b) cura i rapporti con la Banca europea per gli investimenti, al fine di far affluire al settore cinematografico risorse finanziarie e capitali di rischio di provenienza extranazionale;

c) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e del Consiglio europeo che intervengono finanziariamente nel settore cinematografico;

d) provvede alla ripartizione ed all'allocazione delle risorse da destinare alle varie attività cinematografiche, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento in materia di cinema;

e) esercita poteri e funzioni regolamentari nei limiti fissati dalle disposizioni costituzionali e di legge;

f) esercita i diritti dell'azionista, svolgendo le funzioni attualmente svolte dal Ministero per i beni e le attività culturali, rispetto a *Cinecittà Holding* spa e società controllate, redigendo le direttive di sviluppo e vigilando sull'attuazione delle stesse, fermo restando il potere degli organi societari previsti dalla legislazione vigente;

g) assorbe e svolge le funzioni attribuite alla commissione consultiva per il cinema e alla commissione per il credito cinematografico, previste dai commi 59 e seguenti dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, definendo, in particolare, i criteri standardizzati ed i criteri selettivi relativi alla produzione dei *film* ed al sostegno delle iniziative cinematografiche, come previsto dai commi 11 e 12 del presente articolo, ed incarica le società di revisione

che controllano i preventivi, la contabilità e i consultivi relativi ai *film* alla cui produzione l'Istituto partecipa e le iniziative cinematografiche che l'Istituto sostiene; definisce altresì i criteri ostativi alla partecipazione dell'Istituto in progetti e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo;

h) provvede all'accredito presso la banca scelta dal produttore delle somme previste ai commi 11 e 12;

i) tiene, ai sensi della legislazione vigente in materia, i pubblici registri dei *film* di lungometraggio cinematografico prodotti o importati in Italia e delle opere audiovisive, assumendo le funzioni previste per la Società italiana degli autori ed editori dall'articolo 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti in materia, e rafforzandone le funzioni di strumento di garanzia e controllo dei registri stessi, anche avvalendosi delle più evolute tecnologie informatiche;

l) verifica, attraverso un costante monitoraggio, il rispetto delle quote di investimento obbligatorio in produzione nazionale ed europea da parte delle emittenti televisive, di cui all'articolo 26, e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni eventuale inadempienza affinché questa provveda ad erogare le sanzioni previste dalla normativa vigente;

m) verifica, attraverso adeguati monitoraggi socio-economici, demoscopici e di *marketing*, l'evoluzione del settore cinematografico nazionale ed internazionale, al fine di improntare la propria attività a criteri di massima efficienza, efficacia e trasparenza; le attività di monitoraggio possono avvalersi del supporto di strutture esterne, che presentino adeguati requisiti tecnico-professionali.

14. I compiti e le funzioni definiti dal presente articolo, assegnati alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, sono trasferiti,

per quanto di competenza, all'Istituto. Il personale addetto è trasferito ed adeguatamente integrato.

15. L'Istituto rende pubblica, entro due mesi dalla fine dell'anno solare precedente, una relazione tecnica, che riporta in dettaglio i finanziamenti concessi, con indicazione del finanziamento, del beneficiario e dei criteri adottati. La relazione è resa disponibile in tempo reale sul sito INTERNET del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 3.

(Organi dell'istituto).

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di gestione.

2. La durata degli organi è biennale, e nessun componente può essere confermato nell'incarico.

ART. 4.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'Istituto deve possedere i seguenti requisiti:

- a) esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
- b) comprovata conoscenza del settore cinematografico, dal punto di vista normativo, tecnico, economico-finanziario;
- c) laurea in discipline economiche, giuridiche o mediologiche;
- d) conoscenza approfondita di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il direttore generale dell'Istituto nell'ambito della dotazione dirigenziale del Ministero, fatta salva diversa motivata decisione del Ministro stesso, per esigenze specialistiche tecnico-professionali che non possano essere soddisfatte dal

personale del Ministero. Il direttore generale è responsabile della regolare gestione ordinaria dell'Istituto, e risponde del suo operato direttamente al comitato di gestione.

3. Il direttore generale partecipa al comitato di gestione, senza diritto di voto, con funzioni di consulente tecnico.

ART. 5.

(Comitato di gestione).

1. Il comitato di gestione dell'Istituto è costituito da quindici membri, escluso il presidente, esperti con comprovate e specifiche esperienze in materia di cinematografia, ed, in particolare, da:

a) il Ministro per i beni e le attività culturali, o un sottosegretario di Stato o un dirigente del Ministero da lui delegato, in qualità di presidente;

b) quattro membri designati dal Parlamento: due membri designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, scelti tra personalità altamente qualificate e di riconosciuta competenza del settore cinematografico, dal punto di vista artistico ed economico;

c) tre membri designati da regioni, province e comuni: uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, scelti tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

d) tre membri scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori,

esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

e) tre membri scelti dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

f) un membro designato dal Ministro delle attività produttive, con qualificata esperienza amministrativo-manageriale;

g) il direttore generale della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, che partecipa al comitato di gestione, senza diritto di voto, in qualità di segretario.

2. Gli esperti facenti parte del comitato di gestione non devono versare in condizioni di incompatibilità rispetto al finanziamento pubblico di attività cinematografiche, e la loro attività tecnico-professionale è regolata con contratto di consulenza dal Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 6.

(Regolamento di organizzazione dell'Istituto e gestione dei fondi).

1. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto in relazione ai criteri di stan-

standardizzazione ed ai criteri selettivi di cui all'articolo 2, comma 11, prevede:

a) l'intervento finanziario *standard*, anche secondo criteri di automatismo, di opere cinematografiche e di iniziative rispondenti a requisiti tecnici minimi, aggiornati a cadenza annuale, definiti dall'Istituto stesso;

b) l'intervento finanziario selettivo di opere e di iniziative cinematografiche sulla base di una valutazione artistico-culturale, con particolare attenzione alla sperimentazione ed alla ricerca, nonché alle opere prime ed alle opere di grandi maestri riconosciuti a livello internazionale.

3. Per quanto riguarda i criteri di standardizzazione, l'80 per cento del totale delle risorse economiche gestito dall'Istituto anche attraverso criteri automatici, ai sensi del comma 12 dell'articolo 2, è così ripartito:

a) 40 per cento destinato ad essere investito in singole opere e singole iniziative cinematografiche;

b) 30 per cento destinato ad essere investito nell'attività di imprese che presentano progetti pluriennali, ovvero che realizzano almeno tre opere cinematografiche in due anni, con particolare attenzione a progetti coproduttivi ad alta vocazione di internazionalizzazione;

c) 10 per cento destinato ad essere investito in modo privilegiato in opere e in progetti che vedono come *partner* coproduttivi regioni, province e comuni.

4. Le quote di ripartizione di cui al comma 3 sono indicative e sono periodicamente aggiornate dal comitato di gestione sulla base delle richieste effettivamente presentate e di adeguate verifiche di efficienza ed efficacia.

5. Per quanto riguarda i criteri selettivi, il 20 per cento delle risorse economiche gestito dall'Istituto a tale fine, ai sensi del comma 13 dell'articolo 2, deve comunque consentire la produzione di dieci opere

prime ogni anno. È considerato criterio preferenziale per l'approvazione della partecipazione in associazione alla produzione di un'opera prima di lungometraggio da parte dell'Istituto l'aver realizzato un cortometraggio vincitore di premi in *festival* cinematografici.

CAPO III

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 7.

(Definizioni di produttore e di distributore indipendente).

1. Ai fini della presente legge e delle disposizioni vigenti in materia di cinema ed audiovisivo, sono considerati produttori e distributori indipendenti, come definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, i soggetti di nazionalità italiana non controllati da o collegati a soggetti destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di concessione di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva, ovvero i soggetti che, per un periodo di tre anni, non destinano ad una sola emittente almeno il 90 per cento delle proprie produzioni.

2. La certificazione dello *status* di produttore e di distributore indipendente è curata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su base annuale, di intesa, per quanto riguarda il settore cinematografico, con il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di inadempienza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede direttamente alla certificazione tramite i propri uffici.

3. I criteri di individuazione del produttore indipendente previsti dall'articolo 3 dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1999, sono sottoposti a verifica su

base biennale, e ridefiniti di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

ART. 8.

(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nel settore cinematografico).

1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo dell'80 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografica che li impieghino nella produzione o nella distribuzione di *film* prodotti o distribuiti da produttori e distributori indipendenti di nazionalità italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Agevolazioni fiscali per imprese operanti in settori diversi da quello cinematografico).

1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane, operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione di *film* prodotti o distribuiti da produttori e distributori indipendenti di nazionalità italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Agevolazioni fiscali per le imprese di commercializzazione di videogrammi).

1. Al fine di stimolare la fruizione di *film* nazionali cui partecipa l'Istituto e, in generale, dei *film* prodotti o distribuiti da imprese di produzione e distribuzione indipendenti, non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dichiarati dalle imprese esercenti la vendita ed il noleggio di videocassette e dvd, che li impiegano nell'acquisto di videogrammi di *film* prodotti o distribuiti da produttori o distributori indipendenti, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Modalità di richiesta delle agevolazioni fiscali).

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 devono essere richieste nella dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della percentuale degli utili che si intendono investire. Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto degli investimenti contenente l'indicazione delle date di inizio delle riprese del *film* e della conclusione delle attività di produzione e distribuzione dello stesso. Le imprese devono, inoltre, provare in modo documentato che il loro investimento riguarda un *film* partecipato dall'Istituto o, comunque, un *film* prodotto o distribuito da produttori o distributori indipendenti. Per usufruire dei benefici previsti dai citati articoli 8 e 9, il *film* e le attività che concorrono a realizzarlo ed a distribuirlo devono essere iniziati entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di inizio delle riprese del *film*.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata, applicando una sovratassa annua pari al doppio dell'imposta non versata, oltre gli interessi, ferme restando le sanzioni penali a carico dei trasgressori ove nella loro condotta si ravvisino ipotesi di reato ai sensi della normativa vigente.

CAPO IV

SOSTEGNO ECONOMICO PUBBLICO

ART. 13.

(Partecipazione dell'Istituto
al costo dei film).

1. L'istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, partecipa con una propria quota, pari al 45 per cento del costo, ai *film* finanziati attraverso i criteri standardizzati e selettivi di cui all'articolo 6, commi 3 e 5.

2. La quota di partecipazione dell'Istituto non può, in nessun caso, superare la somma di 5 milioni di euro per *film*.

3. In relazione ai criteri di cui al comma 1, il comitato di gestione dell'Istituto, nella sua insindacabile e libera scelta delle opere ed iniziative cinematografiche a cui partecipare, deve tenere conto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dei seguenti criteri elencati in ordine di gerarchia di importanza:

a) criteri standardizzati:

- 1) solidità economica del progetto;
- 2) esperienza storica dell'impresa, anche in relazione all'andamento dei bilanci;
- 3) andamento degli incassi nelle sale cinematografiche delle precedenti opere prodotte;

4) esito di precedenti progetti cui ha partecipato l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul mercato e dei premi vinti in *festival* cinematografici nazionali ed internazionali;

5) progetto artistico e culturale, economico e commerciale;

b) criteri selettivi:

1) valore artistico e culturale;

2) aspetto spettacolare e commerciale;

3) diversificazione tra i vari generi;

4) realizzazione di almeno dieci *film* di lungometraggio opere prime;

5) *curriculum* degli autori;

6) esito di precedenti progetti cui ha partecipato l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul mercato e dei premi vinti in *festival* cinematografici nazionali ed internazionali.

4. In ogni caso, indipendentemente dai criteri utilizzati, non devono comunque essere presenti le cause ostative previste dall'articolo 2, comma 13, lettera g), relative ad opere e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo.

5. Il soggetto proponente ha facoltà di sottoporre un progetto al comitato di gestione dell'Istituto richiedendo l'utilizzazione di criteri standardizzati o di criteri selettivi. Esercitata l'opzione, lo stesso progetto non può essere ripresentato, se non radicalmente modificato rispetto a quello originario.

6. L'Istituto deve esprimersi, in relazione alle proposte ad esso sottoposte ai sensi del comma 5, entro e non oltre tre mesi dalla data di presentazione.

7. Il soggetto proponente ha diritto di essere udito dal comitato di gestione dell'Istituto, in occasione delle riunioni finalizzate alla decisione di intervento dell'Istituto nel progetto.

8. Il capitale sociale minimo delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica che propongono progetti al-

l'Istituto deve essere almeno pari a 103.291,380 euro, in conformità alle vigenti norme di legge in materia di capitale minimo delle società per azioni.

9. In caso di coproduzioni con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, la partecipazione dell'Istituto può essere elevata al 50 per cento, con un importo massimo di 6,5 milioni di euro.

ART. 14.

(Anticipo per le spese di preparazione dei film).

1. L'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta del produttore, mette a disposizione una somma non superiore al 10 per cento della quota di propria partecipazione per poter affrontare le spese di preparazione del *film*.

2. La somma di cui al comma 1, che è parte integrante della quota di partecipazione, deve essere restituita, nel caso in cui il *film* non sia portato a termine, aumentata degli interessi correnti.

3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

ART. 15.

(Adempimenti del produttore).

1. Il produttore ha un anno di tempo, a decorrere dalla data in cui il progetto presentato è stato approvato, per la preparazione del *film* e per il reperimento dei capitali necessari a coprire la quota a suo carico in Italia e all'estero. La residua quota di partecipazione dell'Istituto può essere erogata solo quando il produttore dimostra, con dettagliata documentazione, l'avvenuta effettiva copertura economica di quanto è di sua spettanza, ovvero il 55 per cento del costo di produzione del *film*

o il 50 per cento nel caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.

ART. 16.

(Compenso del produttore).

1. Il compenso del produttore, determinato convenzionalmente nella misura del 10 per cento del costo totale di produzione del *film*, è considerato parte integrante dei costi di produzione.

ART. 17.

(Ripartizione dei proventi tra produttore e Istituto).

1. Tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del *film* vanno, in prima istanza, a coprire il 55 per cento dei costi di produzione a carico del produttore, di cui all'articolo 15, o il 50 per cento nel caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.

2. I proventi di cui al comma 1 sono successivamente ripartiti come segue:

a) il 70 per cento all'Istituto ed il 30 per cento al produttore, fino al completo recupero da parte dell'Istituto della quota di partecipazione;

b) il 30 per cento all'Istituto ed il 70 per cento al produttore, dopo il completo recupero da parte dell'Istituto della sua quota di partecipazione.

ART. 18.

(Anticipo dell'Istituto a inizio riprese).

1. All'inizio delle riprese del *film*, l'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta del produttore, garantisce un'erogazione non superiore al 20 per cento della sua quota di partecipazione. Le modalità di erogazione della rimanente parte

sono concordate tra l'Istituto ed il produttore.

2. Nel caso in cui il *film* non sia portato a termine, la somma di cui al comma 1 deve essere restituita aumentata degli interessi correnti.

3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

CAPO V

FILM PER RAGAZZI

ART. 19.

(Partecipazione al costo di produzione da parte dell'Istituto).

1. La Repubblica considera i lungometraggi per ragazzi uno strumento culturale e sociale particolarmente utile per la formazione e la crescita dei giovani.

2. Al fine di cui al comma 1, nel caso di *film* per ragazzi di cui l'Istituto giudichi rilevante l'apporto formativo, la partecipazione al costo di produzione di cui all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo raggiungibile di 5,5 milioni di euro.

CAPO VI

CORTOMETRAGGI

ART. 20.

(Partecipazione al costo di produzione da parte dell'Istituto).

1. La Repubblica considera il cortometraggio un utile strumento per la crescita di nuove professionalità nel settore cinematografico, nonché per la promozione dell'immagine del Paese nell'Unione europea e nel resto del mondo.

2. Al fine di cui al comma 1, è riservata una dotazione complessiva minima, su base annua, di 5 milioni di euro, da individuare nella dotazione gestita dall'Istituto di cui al comma 2.

3. L'Istituto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui al comma 2, finanzia in modo totale la produzione delle migliori sceneggiature dei cortometraggi, di durata non inferiore a tre minuti e non superiore a sette minuti, che sono ad esso presentate. Tale finanziamento non può in nessun caso superare la somma di 100.000 euro per singolo cortometraggio.

CAPO VII

DISTRIBUZIONE ED ESERCIZIO

ART. 21.

(Partecipazione ai costi di distribuzione da parte dell'Istituto e recupero dei costi affrontati).

1. L'Istituto partecipa ai costi di distribuzione, sia in Italia che all'estero, dei *film* di cui all'articolo 13, con il 45 per cento delle spese per la stampa delle copie e per il lancio pubblicitario. Partecipa altresì, sempre nella misura del 45 per cento, alle spese per il doppiaggio, o per i sottotitoli in almeno tre lingue estere, e alle spese di viaggio di autori e di produttori per partecipare a *festival* nazionali e internazionali. Queste ultime spese devono essere puntualmente giustificate e documentate.

2. La partecipazione di cui al comma 1 non può in nessun caso superare la quota del 15 per cento del costo di produzione del *film*.

3. La partecipazione di cui al comma 1 è recuperata con le modalità previste dall'articolo 17 intendendosi il produttore sostituito con il distributore.

ART. 22.

(Agevolazioni fiscali per i distributori).

1. Al fine di godere dei benefici previsti dagli articoli 8 e 21, i distributori indipendenti operanti in Italia devono aver distribuito nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di *film* di produzione nazionale ed europea.

ART. 23.

(Agevolazioni fiscali per gli esercenti).

1. Gli esercenti che hanno programmato nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di *film* nazionali ed europei possono godere dei benefici fiscali previsti dagli articoli 8 e 21. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utili dichiarati dalle imprese di esercizio cinematografico devono essere impiegati esclusivamente nella ristrutturazione, ammodernamento, apertura di nuove sale cinematografiche da parte di soggetti già esercenti sale cinematografiche.

ART. 24.

(Apertura di sale cinematografiche).

1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 31. — *(Apertura di sale cinematografiche)*. 1. Spetta alle regioni e ai comuni la competenza relativa all'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché per l'ampliamento di sale ed arene già in attività, e per trasformare teatri inutilizzati in sale teatrali-cinematografiche.

2. I criteri per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono tenere conto della domanda e dell'offerta di sale cinematografiche, delle distanze tra i vari insediamenti abitativi, della popolazione residente nei comuni limitrofi a

quello oggetto di intervento, nonché dell'esigenza di evitare posizioni dominanti.

3. Ai fini di un'equilibrata distribuzione dell'offerta sull'intero territorio nazionale, l'Istituto per lo sviluppo del cinema spa elabora, a cadenza semestrale, una mappa nazionale, costantemente aggiornata, dell'offerta di sale cinematografiche, nelle loro varie declinazioni strutturali, in relazione alle dinamiche di consumo e domanda potenziale, al fine di garantire il livello minimo di servizio a tutti i cittadini.

4. Le regioni, nel rispetto delle indicazioni elaborate dall'Istituto per lo sviluppo del cinema spa attraverso la mappa nazionale, possono decidere di autorizzare la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale per spettacoli cinematografici, trasmettendo parere motivato e documentato al medesimo Istituto in relazione a parti del territorio regionale nelle quali l'offerta non viene ritenuta adeguata ».

2. Le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono estese fino al 31 dicembre 2003, per i soggetti che effettuano investimenti finalizzati all'apertura di sale cinematografiche in aree nelle quali l'offerta è depressa, sulla base della mappatura di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

CAPO VIII

TECNOLOGIE INNOVATIVE

ART. 25.

(Partecipazione dell'Istituto al costo di lungometraggi e cortometraggi in cui è rilevante l'utilizzo di tecnologie innovative).

1. La Repubblica considera strategica per lo sviluppo del settore cinematografico italiano e per la sua competitività a livello internazionale l'utilizzazione di tecnologie innovative applicate a tutti gli aspetti dell'attività cinematografica, quali, esemplificativamente, il cinema digitale, la distri-

buzione via satellite, via cavo, via INTERNET, *post*-produzione ed effetti speciali, montaggio e doppiaggio elettronico, ed altre.

2. Nel caso di *film* in cui, per insindacabile valutazione dell'Istituto sia giudicato rilevante l'utilizzo di tecnologie innovative o siano pensati per una diffusione attraverso canali di distribuzione innovativi, la partecipazione al costo del *film* di cui all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo di 6,5 milioni di euro.

3. Nel caso dei cortometraggi di cui all'articolo 20 il finanziamento massimo ammissibile può essere elevato a 300.000 euro.

CAPO IX

RAPPORTI CINEMA-TELEVISIONE

ART. 26.

(Quote di investimento delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana e della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana » sono sostituite dalle seguenti: « Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di programmi specificamente rivolti ai minori nella misura di almeno il 10 per cento delle quote medesime ».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, come modi-

ficato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La quota di investimento fissata dal comma 5 per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve comprendere *film* italiani ed europei in misura non inferiore al 40 per cento della quota medesima che, dopo lo sfruttamento nelle sale, devono essere obbligatoriamente teletrasmessi in prima o seconda serata. Ai fini del presente comma, per *film* si intendono esclusivamente le opere di lungometraggio e di animazione come definite dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ».

3. I film coprodotti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo possono essere dalla stessa sfruttati per un massimo di cinque passaggi in tre anni. La proprietà del *film* torna in esclusiva al produttore, inizialmente associato, dopo il periodo di sfruttamento di tre anni in televisione.

4. La pubblicità dei *film* di cui all'articolo 13 non concorre alle percentuali di affollamento pubblicitario in materia di diffusioni radiotelevisive previste dalla legislazione vigente.

5. Si fa obbligo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e a tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana di teletrasmettere le opere cinematografiche complete dei titoli di testa e di coda per tutta la loro durata, demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione di sanzioni in caso di inosservanza.

ART. 27.

(*Adempimenti relativi alle quote*).

1. Le quote definite dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 26 della presente legge, devono essere impiegate per gli scopi previsti annualmente e devono essere parametrare sugli introiti pubblicitari e da canone dell'anno precedente, come risultanti dai bilanci dei soggetti interessati.

ART. 28.

(Sanzioni).

1. Il mancato rispetto delle quote previste dagli articoli 26 e 27 da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o delle altre emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, comporta le seguenti sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

a) una sanzione, in misura fissa, di importo pari all'1 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e da canone;

b) un'ulteriore sanzione, fino ad un massimo del 2 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e da canone, che è determinata in funzione della negligenza o intenzionalità dell'infrazione, del ripetersi di infrazioni già precedentemente accertate, del numero e dell'entità delle infrazioni stesse.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versate all'Istituto e utilizzate per la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche.

CAPO X

REVISIONE *FILM* CINEMATOGRAFICI

ART. 29.

(Comitato per la classificazione dei film).

1. La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di creazione e di produzione artistica non può essere limitata mediante forme di censura, se non come strumento finalizzato ad una particolare tutela dell'infanzia, della gioventù e della famiglia, come previsto dall'articolo 31 della Costituzione, e se non per quanto

previsto dal quarto comma dell'articolo 21 della medesima Costituzione.

2. Alla legge 26 aprile 1962, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. (*Revisione dei film*). — 1. La proiezione in pubblico dei *film* e l'esportazione all'estero di *film* nazionali è sottoposta al parere del Comitato per la classificazione dei *film* di cui all'articolo 2.

ART. 2. (*Comitato per la classificazione dei film*). — 1. Il Comitato per la classificazione dei *film*, di seguito denominato « Comitato », delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze di lavoro. Il Comitato ha compiti di controllo, non vincolante, ed il riparto di lavoro tra le sezioni è demandato all'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori. Ciascuna sezione è costituita da cinque membri: un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli autori, un rappresentante del mondo della cultura e due rappresentanti delle associazioni di categoria appartenenti alle industrie audiovisive. I componenti durano in carica due anni. Avverso le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Comitato di appello.

2. I componenti del Comitato durano in carica due anni e non possono essere confermati.

3. Il Comitato ha il compito di fornire indicazioni attendibili ed idonee per consentire il controllo da parte dei genitori o dei parenti dei minori, nonché degli esercenti il cinema e comunque di chiunque consenta l'accesso alla visione del *film*.

4. La classificazione dei *film* avviene, in base ai contenuti del *film* stesso, secondo gli stessi criteri convenzionali usati da un genitore nel decidere quali contenuti possano essere visti liberamente dai propri figli, e quali richiedano la presenza dei genitori o, comunque, di adulti, e in che misura. In particolare, sono considerati il soggetto del *film*, il linguaggio, la violenza, le scene di nudo, il sesso e l'uso di sostanze psicotrope. Il Comitato esamina

tali elementi tenendo conto anche del contesto generale del *film*.

5. Le classificazioni sono le seguenti:

a) « Per tutti » (« Pt »): il *film* non contiene scene che la maggior parte dei genitori potrebbe considerare non idonee per la visione o l'ascolto da parte dei propri figli. Scene di nudo, sesso o di uso di sostanze psicotrope sono assenti, la violenza è minima, il linguaggio può utilizzare espressioni che derogano dei principi della comune educazione, ma non supera le espressioni comunemente utilizzate nelle trasmissioni del servizio radio-televisivo pubblico;

b) « Con i genitori » (« Cg »): il *film* contiene scene che alcuni genitori potrebbero considerare non idonee per la visione o per l'ascolto da parte dei propri figli. Scene di sesso esplicito o scene di uso di sostanze psicotrope sono assenti, le scene di nudo sono brevi, le scene di violenza o di terrore non eccedono livelli moderati;

c) « Vietato ai minori di anni 13 » (« Vm-13 »): il *film* contiene alcune scene non idonee per la visione da parte di un pubblico minore di anni 13. Scene di violenza persistente sono assenti, scene di sesso non esplicito sono presenti, alcune scene di uso di sostanze psicotrope sono tollerate, il linguaggio può essere moderatamente pesante. I *film* che ottengono questa classificazione non possono essere trasmessi prima delle ore 22:30;

d) « Minori accompagnati » (« Ma-17 »): i minori di anni 17 devono essere accompagnati da un adulto. Il *film* contiene linguaggio e storia particolari, sono presenti scene di violenza, di sesso o di uso di sostanze psicotrope. I *film* che ottengono questa classificazione non possono essere trasmessi prima delle ore 23:30, e con indicazione continuativa di un'icona che segnali « Ma-17 »;

e) « Vietato ai minori di anni 17 » (« Vm-17 »): il Comitato ritiene che la maggior parte dei genitori considererebbe il *film* « per adulti », e non ne consentirebbe la visione da parte di minori di anni 17. Il

film contiene scene di sesso esplicito, linguaggio caratterizzato da riferimenti sessuali ricorrenti, scene di violenza e di uso di sostanze psicotrope. La classificazione « Vietato ai minori di anni 17 » non indica che il *film* sia pornografico o osceno. I film che ottengono questa classificazione non possono essere teletrasmessi, se non da emittenti televisive ad accesso codificato.

6. I produttori e i distributori hanno la facoltà di sottomettere al Comitato una diversa versione del *film* al fine di ottenere un parere più favorevole rispetto a quello ottenuto in prima istanza. In alternativa, è possibile ricorrere contro le decisioni del Comitato presentando il ricorso al Comitato di appello, composto dai rappresentanti dei genitori, degli autori e delle associazioni dei produttori e distributori.

7. Per la riformulazione della decisione del Comitato è necessario il voto favorevole, a scrutinio segreto, della maggioranza dei componenti il Comitato di appello.

ART. 3. (*Organizzazione dei Comitati*). 1. Il funzionamento del Comitato e del Comitato di appello, inclusa la composizione di quest'ultimo, sono definiti con apposito regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali »;

b) gli articoli da 3 a 18 sono abrogati.

CAPO XI

NORME ANTI-PIRATERIA AUDIOVISIVA

ART. 30.

(*Rafforzamento norme anti-pirateria*).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia

di lotta alla pirateria audiovisiva, ai sensi dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un inasprimento delle sanzioni economiche e penali;

b) utilizzazione dell'1 per cento della quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo per realizzare una campagna di comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione sociale, indirizzata in particolare ai giovani, ed attuata con gli strumenti di pianificazione mediale. È fatto obbligo alle emittenti televisive nazionali di trasmettere gratuitamente i filmati della campagna, che è rinnovata su base annua;

c) l'ideazione e la gestione della campagna anti-pirateria sono curate dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

d) prevedere rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie a carico di quell'emittente che si dovesse comportare scorrettamente nella registrazione degli incassi dei *film* proiettati.

CAPO XII

REGOLAMENTO, NORMA TRANSITORIA, ENTRATA IN VIGORE

ART. 31.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, sentito il parere dell'Istituto, nonché il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il regolamento di attuazione della presente legge.

2. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui al comma 1 devono esprimere il proprio parere entro un mese dalla trasmissione dello schema di regolamento. In caso di inadempienza,

il Ministro per i beni e le attività culturali procede ad adottare comunque il regolamento.

3. Gli articoli 7, 8 e 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 7 (*Incentivi alla produzione*). — 1. A favore del produttore di *film* è concesso un contributo pari al 25 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il *film* sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per quanto riguarda i *film* che abbiano incassato tra 51.646 euro e 2.582.284 euro. Per incassi superiori a 2.582.284 euro e fino a 5.164.568 euro, il contributo è del 20 per cento. Per la parte di incassi superiore a 5.164.568 euro, e fino al limite massimo di 20.658.275 euro, il contributo è del 10 per cento. Il contributo è vincolato al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi *film*.

ART. 8. (*Incentivi destinati ai soggetti appartenenti all'Unione europea*). — 1. Un contributo, nella misura dell'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il *film* sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione, e da dividere in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico.

ART. 9. (*Attestato di qualità*). — 1. L'Istituto per lo sviluppo del cinema spa rilascia un attestato di qualità ai *film* che abbiano particolari caratteristiche artistiche e culturali. Ai *film* ai quali è rilasciato l'attestato di qualità, nella misura massima di dieci l'anno, e che risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente dall'Istituto stesso. Tale premio è ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10

per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio ».

ART. 32.

(Norma transitoria, entrata in vigore, delega al Governo).

1. Tutte le commissioni e i comitati istituiti da leggi e da regolamenti vigenti in materia di cinematografia continuano ad esercitare le loro funzioni fino a due mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di cinematografia, ai sensi dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) normalizzazione delle disposizioni vigenti, in particolare prevedendo il loro adeguamento alla reale situazione del settore cinematografico;

b) semplificazione delle disposizioni vigenti, in particolare al fine di incentivare lo sviluppo del settore cinematografico e renderlo concorrenziale nei mercati esteri;

c) coordinamento delle disposizioni vigenti, prevedendo l'espressa modifica od abrogazione in caso di norme non compatibili;

d) ampia diffusione del testo unico, prevedendo la sua pubblicizzazione su supporto cartaceo e telematico.

